



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro

SENTENZA N. 445/2023
Depositata il 25 SET. 2023
R.G. n. 407/22
Cron. n. 1734/23

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Carlo Coco

Presidente rel.

Dott. Elena Vezzosi

Consigliere

Dott. Marcella Angelini

Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di appello iscritta al n. 407 / 2022 R.g.l.,
avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 20 / 19.1.2022,
avente ad oggetto: accertamento negativo crediti previdenziali,
posta in decisione all'udienza collegiale del 21.9.2023,

promossa da:

Mondo Coperture S.r.l., in persona del l.r.p.t.,
rappresentata e difesa dagli Avv. Antonella Campanini e Marco Miseroocchi ed
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Lorenzo Maria Corvucci in Bologna
- appellante

nei confronti di:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, in persona del Presidente-
legale rappresentante *pro tempore*, anche quale mandatario *ex lege* di S.C.C.I.
S.p.a.,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Renato Vestini, Anna Paola Ciarelli, Oreste
Manzi, Antonello Lamanna, Maria Lupoli e Roberta Lezzi ed elettivamente
domiciliato presso l'ufficio legale della sede di Bologna

- appellato

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL,
in persona del Direttore Regionale per l'Emilia Romagna,

rappresentato e difeso dagli Avv. Francesco Matranga e Torquato Pirani ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale INAIL in Bologna

- appellato

Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL – Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna - Forlì-Cesena - ITL, in persona del l.r.p.t.,

rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna

- appellato

udita la relazione della causa fatta dal Presidente dott. Carlo Coco,
sentite le parti e udita la lettura delle conclusioni assunte dai rispettivi procuratori, come in atti trascritte,
esaminati gli atti e i documenti di causa,

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto

1 - Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, pronunciando all'esito di istruttoria documentale e testimoniale in contenzioso incentrato sull'ascrivibilità dell'attività svolta dalla ricorrente Mondo Coperture S.r.l. al C.c.n.l. del legno e arredamento artigianato (applicato) ovvero a quello delle imprese edili e affini industria (contestato) in relazione al disposto dell'art. 1 della legge n. 389 / 1989, ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse la domanda proposta nei confronti dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro e ha rigettato l'azione di accertamento negativo dei crediti vantati da INPS ed INAIL, per gli anni dal 2013 al 2017, in relazione alle violazioni contributive di cui al verbale unico di accertamento del ITL del 4 luglio 2018, compensando le spese di lite.

2 - Col presente appello – cui resistono, ritualmente costituiti, INPS, INAIL e ITL – Mondo Coperture S.r.l., riproponendo le eccezioni già svolte, e disattese, in primo grado, chiede *“in totale riforma della sentenza .. , in via principale, in rito, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso, dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017-11735-PCON-1 del 04.07.2018 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna-Forlì-Cesena, notificato alla società ricorrente in data 12.07.2018, nonché della comunicazione di addebito dell'INPS, priva di data, notificata in data 30.08.2018 e delle comunicazioni dell'INAIL di variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta 18790499/31 del 11.02.2019, notificate in pari data, nonché di ogni altro atto consequenziale e dipendente; in via preliminare, nel merito, per tutte le ragioni rilevate nella narrativa del presente*

atto, dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito contributivo e per premi assicurativi pretesi dall'INPS e dall'INAIL oltre al quinquennio antecedente al 12.07.2018; in via principale, nel merito, per tutte le ragioni esposte, .. accertare la corretta riconduzione da parte della Mondo Coperture srl dei rapporti di lavoro in essere con i propri dipendenti al CCNL del settore legno e arredi e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o invalido e/o privo di qualsivoglia giuridico effetto il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017-11735-PCON-1 del 04.07.2018 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna-Forlì-Cesena, nonché, conseguentemente, la comunicazione di addebito dell'INPS, priva di data, notificata in data 30.08.2018, dichiarando che nulla è dovuto dalla Mondo Coperture srl per i titoli di cui alla presente causa all'INPS; sempre in via principale, nel merito, accertato che la variazione di inquadramento operata dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro non ha portata retroattiva, bensì decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione di variazione medesima, dichiarare nullo e/o invalido e/o privo di qualsivoglia giuridico effetto il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017-11735-PCON-1 del 04.07.2018 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna-Forlì-Cesena, nonché, conseguentemente le comunicazioni dell'INAIL di variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta 18790499/31 del 11.02.2019, notificate in pari data, dichiarando che nulla è dovuto dalla Mondo Coperture srl per i titoli di cui alla presente causa all'INAIL. Il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.

3 - Riproposta con l'appello la domanda di annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione – e pertanto disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di INL-ITL – va confermata la pronuncia di improcedibilità *in parte qua* trattandosi di impugnazione di atto endoprocedimentale soltanto prodromico all'eventuale irrogazione, con ordinanza-ingiunzione, delle sanzioni per le violazioni accertate.

4 - Per quanto precede è inconferente, rispetto al presente giudizio che attiene all'accertamento nel merito della fondatezza delle pretese degli Istituti previdenziali, l'eccezione – riproposta col secondo motivo d'appello – di intempestiva contestazione degli addebiti di cui al predetto verbale in violazione dell'art. 14 della legge n. 689 / 1981, e in subordine dell'art. 2 della legge n. 241 / 1990, che concerne “*la diversa materia delle sanzioni amministrative*”, come già divisato dal primo Giudice.

5 - Col primo motivo d'appello Mondo Coperture lamenta l'illegittimità / inammissibilità / nullità del predetto accertamento ispettivo con riferimento alla

preclusione evincibile dalla previsione dell'art. 3, co. 20, della legge n. 335 / 1995, contestando il rilievo dato dal primo Giudice al difetto di comunicazione di regolarità contributiva in esito ai controlli in precedenza svolti presso la Società (salvo che per l'accesso relativo all'anno 2011, temporalmente inconferente rispetto alle annualità, dal 2013 in avanti, oggetto del presente giudizio).

L'evocato art. 3, co. 20, della legge n. 335 / 1995, come modificato dall'art. 3, co. 3, del D.l. n. 318 / 1996, conv. in legge n. 402 / 1996, prevede che *“nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa”*.

La reiezione del motivo consegue, dunque, all'irrilevanza, rispetto al difetto di prova in concreto di conformi attestazioni, dell'ipotizzato – ma non contestato a tempo e in debita sede – inadempimento degli organi accertatori di notifica di tale comunicazione, e, per contro, dalla considerazione che la preclusione in questione non trova applicazione nel caso in cui, come nella fattispecie, nei verbali di accertamento è espressamente indicata la delimitazione dell'oggetto della verifica, e sempre salvo il rilievo di ulteriori *“comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro”*.

6 - Col terzo motivo d'appello, afferente il punto nodale di causa, Mondo Coperture assume erronea l'interpretazione resa dal primo Giudice, e dagli Ispettori, circa l'attività svolta esprimendo la diversa opinione – d'altro non trattandosi a fronte delle concordanti ed univoche risultanze probatorie, in sé non specificamente contestate né contestabili in quanto essenzialmente documentali, da pluralità di fonti e riscontri, e confermate dalla descrittiva dell'attività resa dal titolare, e della conseguente corretta ascrizione operata – secondo cui *“nella realizzazione di case in legno, anche nel caso in cui venga impiegato materiale cosiddetto “prefabbricato” (quali le pareti in legno) fornito da altra ditta, l'attività della società ricorrente si estrinseca nella concreta creazione del manufatto da realizzarsi, poiché il lavoro non si risolve nel mero assemblaggio dei pezzi prefabbricati, dovendosi procedere anche al loro taglio ed alla loro lavorazione per essere adattati al progetto, alla*

realizzazione degli spazi per porte e per finestre, alla costruzione dei balconi e dei sottotetti. Lo stesso può dirsi anche per la realizzazione dei pergolati, che la Mondo Coperture effettua: anche in questo caso l'opera viene ad esistenza attraverso l'attività di progettazione e di costruzione e non di semplice assemblaggio da parte della stessa. Trattasi, quindi, nel caso di specie, di una vera e propria attività creativa, che realizza concretamente un'opera e non si limita ad agglomerarne i pezzi o semplicemente a rifinirla".

Il motivo d'appello è poi additivato dalla richiesta di assunzione di prove testimoniali che risultano del tutto superflue, quando non espressive di giudizio, a fronte della ridetta chiarezza, univocità e concordanza degli elementi di prova acquisiti, di cui dà compiuto conto la motivazione della sentenza, che va pertanto ripresa ed integralmente confermata come in appresso.

"L'accertamento, nel ricondurre l'attività a tali fini al settore edilizio, muove dal dato che l'attività della ricorrente nel periodo in questione abbia riguardato con rilevante prevalenza la posa in opera di tetti in legno realizzati terzi su fabbricati sia di nuova costruzione che in ristrutturazione, nonché nella posa in opera di strutture e di abitazioni prefabbricate in legno (pure realizzate da terzi), nella posa in opera del manto di impermeabilizzazione con sottofondo di materiale coibentante, nel montaggio di tegole, nel rivestimento delle pareti con cartongesso e nella posa in opera di linee vita. Nell'attività mancherebbe quindi l'elemento della costruzione e della realizzazione delle case e delle pareti prefabbricate, utile alla qualificazione nel senso indicato dalla società.

La ricostruzione degli Ispettori merita sostanziale condivisione, stando già a quanto dichiarato con valore confessorio in sede ispettiva dal titolare dell'azienda il 15.1.2018 (v. in atti), secondo il quale: "la mia azienda ha come clienti principalmente aziende che progettano e realizzano case prefabbricate in legno. Quando arrivo in cantiere con i miei operai già troviamo realizzata la struttura generalmente una platea in cemento armato su cui viene appoggiata la casa. La ditta fornitrice fa giungere in cantiere le pareti dell'abitazione pre-assemblate. Utilizziamo una livella laser, tassellatori e avvitatori. Analogamente per l'installazione del tetto, le travi arrivano già tagliate a misura giusta. Per le restanti parti del tetto tipo perlinato, e coibentazione provvediamo a tagliarlo noi in base alle esigenze con l'ausilio di seghe circolari e motoseghe. Non effettuiamo installazione di grondaie, tegole o impermeabilizzazione. Raramente abbiamo effettuato questo tipo di installazione ma solo per casi estremi su richiesta del cliente. A volte, raramente, il cliente ci chiede di effettuare il rivestimento delle pareti in cartongesso. Ci capita di installare tetti in legno su abitazioni già esistenti, anche in tale ipotesi, la progettazione e la

realizzazione del tetto avviene direttamente a cura delle ditte fornitrici. Noi ci limitiamo all'assemblaggio di ciò che arriva in cantiere. Le opere murarie necessarie sono a carico di altre ditte. La nostra attrezzatura consiste in tassellatori, avvitatori, seghe circolari motosega, compressore e sparachiodi e minuteria. Inoltre abbiamo nr. 4 furgoni ed un autocarro senza gru. Acquistiamo solo chiodi ed attrezzature, non acquistiamo materie prime. Abbiamo in uso un locale in Forlì via L. Acquisti nr. 6, che viene usato come deposito della nostra attrezzatura, ma non vengono effettuate lavorazioni presso detta struttura in quanto tutte vengono effettuate in cantiere. L'attività sopra descritta è sempre stata la stessa sin dalla costituzione della società".

Emerge con evidenza che la società si occupa quindi nella sostanza della posa in opera di tetti e pareti realizzate da altre, attività peraltro svolta in cantiere (non di laboratorio ma di magazzino si tratta dunque, il che depone in senso contrario all'esistenza di un'attività di tipo costruttivo).

Tanto rileva in quanto l'art. 1 del C.C.N.L. settore legno, applicato dall'azienda, incentra la propria applicazione proprio sullo svolgimento di un'attività costruttiva, accompagnata poi dalla messa in opera (il contratto si applica ai "costruttori di case e pareti prefabbricate di legno e relativa posa in opera", ai "progettisti e costruttori del sistema tetto in legno").

Il C.C.N.L. per l'industria delle costruzioni edilizie ed affini, richiamato dagli Ispettori, fa riferimento alla "costruzione, manutenzione e restauro anche artistico di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto in parte con l'impiego di prefabbricati, ecc ..." e comprende pertanto la messa in posa di tetto e pareti ("costruzione ... di opere edili in ... legno ..., anche se realizzate in tutto in parte con l'impiego di prefabbricati"), ben potendo la norma riferirsi ad un'attività esclusiva di questo tipo, poiché ciò che rileva è lo svolgimento di attività che inerisce ad una fase della costruttiva della casa, a prescindere dal materiale utilizzato, e non la realizzazione in sé dei componenti (che, se di legno, è considerata dal C.C.N.L. legno). E l'art. 77 del C.C.N.L. in questione prevede per gli operai proprio la mansione di "addetto al montaggio in opera, in cantiere, di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe di scale con l'impiego di attrezzature di sostegno" e quella di "addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento", trattandosi di compiti ben riconducibili all'attività aziendale.

Entrambi gli Enti resistenti richiamano poi, a fondamento della propria prospettazione, i seguenti dati documentali:

- l'art. 2 dell'atto costitutivo prevede che "la società ha per oggetto l'esercizio di costruzioni, ristrutturazioni ed altri lavori edili in genere da compiere sia in

proprio che per conto terzi, nonché lo svolgimento di servizi tecnici di supporto all'attività edile quali l'organizzazione, il coordinamento, la programmazione dell'attività cantieristica etc.”;

- nel Registro Imprese della Camera di Commercio si indica come attività prevalente il “montaggio e posa in opera di strutture in legno – ferro e similari”;

- l'attribuzione del codice 43.32.02 (Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili) ai fini della classificazione ATECORI 2007 dell'attività svolta (desunta da quella dichiarata);

- la classificazione da parte dell'I.N.P.S. con il codice statistico contributivo n. 11304 (“settore I: industria; classe 13: Edilizia. Installazione impianti per l'edilizia; categoria 04”).

L'I.N.A.I.L. rileva inoltre che la denuncia di esercizio presentata il 17 febbraio 2011 contiene riferimento all'attività della ricorrente in termini di “montaggio e assemblaggio di strutture e derivati” e dà atto dell'inserimento dell'attività, ai fini dell'applicazione della Tariffa dei premi approvata con D.M. 12 dicembre 2000, nel Grande Gruppo 3 “(Costruzioni: edili, idrauliche, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotte. Impiantistica) e nel Sottogruppo 3110 [“lavori generali totali o parziali di costruzione, finitura, manutenzione, riparazione, demolizione e ristrutturazione (preparazione dell'area, servizi ed opere provvisorie nell'ambito del cantiere edile; lavori di urbanizzazione del sito; armature, carpenterie in ferro e in legno; carico, scarico e sgombero dei materiali; ivi compresi, ove non eseguiti a sé stanti, i lavori di drenaggio, le demolizioni, gli scavi di fondazione, i lavori di finitura e i lavori di impiantistica generale interna: idrosanitari, riscaldamento, condizionamento, elettricità, illuminazione, gas, acqua, scarichi, antenne, ecc.): ... opere in legno (lavori di falegnameria e di carpenteria in legno: opere edili in legno, incastellature, armature, cassature); ... opere di ristrutturazione di fabbricati; ... lavori di copertura (tetti, terrazzi, cornicioni, coperture sospese e strallate, per piscine, stadi e complessi sportivi, ecc.); ...]”, classificazione non contestata dalla ricorrente.

L'Ispettore sentito in giudizio peraltro ha così chiarito la portata dell'accertamento: “in realtà dalle osservazioni registrate sul verbale di primo accesso nonché dalle dichiarazioni del titolare e dalla fatturazione attiva emessa dalla ditta emergeva che il settore di attività non era a quello dei mobilifici che fanno tagli industriali del legno ma era attività di edilizia poiché a tutti gli effetti gli elementi montati dai lavoratori sono portanti di edifici. La Mondo Coperture esegue prevalentemente montaggio di strutture in legno

prefabbricate – non da lei – direttamente presso i cantieri edili. In sostanza esegue il montaggio poggiandolo sulla struttura di cemento armato o in laterizio (nel caso dei tetti) e contribuisce alla realizzazione dell'edificio. Non si tratta, per dire, di una porta ma della struttura costitutiva dell'edificio".

7 - Va poi confermata la reiezione dell'eccezione, posta a base del quarto motivo d'appello, con cui Mondo Coperture lamenta la mancata considerazione della contestazione mossa in ordine al *quantum debeatur*, assumendo l'erroneità degli imponibili su cui sono stati calcolati i differenziali contributi previdenziali e premi assicurativi raffrontati con i conteggi effettuati dal proprio Consulente del lavoro e prodotti come doc. 24, con richiesta, formulata in subordine in appello, di disporsi c.t.u. con riguardo ai l.u.l. prodotti in giudizio.

Si diffonde, l'appellante, sulla motivazione resa dal primo Giudice in ordine alla presunzione di legittimità che assiste l'atto ispettivo a fronte del difetto di specificità e concretezza della contestazione, ma non si avvede che la semplice contrapposizione di una serie numeraria differenziata – con la rilevante differenza della chiara leggibilità dei conteggi a corredo del verbale ispettivo e della non intelligibilità, invece, dei prospetti prodotti quali doc. 24, deficitari di indicazione dei presupposti di calcolo e soltanto incentrati su supposte differenze apoditticamente registrate – non supera il rilievo secondo cui non basta *"quantificare lo scostamento rispetto a quanto verificato in sede ispettiva, non accompagnandosi il dato all'indicazione degli errori specifici commessi nella quantificazione contestata"*, senza neppure dare conto di aver svolto i calcoli in applicazione del C.c.n.l. imprese edili e affini industria, di cui pure si contesta l'applicabilità, e quindi dei differenziali imponibili derivanti, di talché la contestazione si manifesta come circolare ed indeterminata, ed inammissibilmente suppletiva dell'onere di allegazione della parte e puramente esplorativa la richiesta di nomina di c.t.u.

8 - Col quinto motivo d'appello Mondo Coperture contesta la motivazione espressa dal primo Giudice – secondo cui *"quanto alla decorrenza della variazione di inquadramento operata dall'I.N.A.I.L., la censura del ricorrente prende le mosse dalla ritenuta violazione del divieto di retroattività dell'accertamento compiuto ai sensi del D.M. 12 dicembre 2000, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità. Ma la regola in questione, secondo cui la variazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione di variazione medesima, vale evidentemente nel solo caso di mutamento comunicato, diversamente dal caso di specie"* – ribadendo l'irretroattività degli effetti dell'accertamento.

La motivazione della sentenza, senza dubbio stringata, è tuttavia corretta.

Questa Corte ha scrutinato, con la sentenza n. 310 / 2023 (che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 d.a.c.p.c.), fattispecie omologa (decorrenza della oscillazione del tasso medio di tariffa assicurativa) sulla base della medesima normativa e giurisprudenza qui evocate, dando applicazione al principio enunciato dalla Suprema Corte, sent. n. 6081 / 2021, secondo cui *“in tema di classificazione delle imprese ai fini del versamento dei premi assicurativi INAIL, ai sensi del d.m. 12 dicembre 2000, gli effetti dei provvedimenti di variazione disposti d'ufficio, tanto in vista della modifica della classificazione quanto ai fini della rettifica della tassazione errata, trovano applicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione dell'INAIL, in nome del principio di irretroattività della legge affermato, in via generale, dall'art. 11 delle disp. prel. c.c. e ribadito, nella materia in esame, dall'art. 3, comma 8, della l. n. 335 del 1995, nonché dagli artt. 14 e 16 del decreto citato”*.

L'irretroattività ivi pronunciata si fondava tuttavia sulla circostanza che la rettifica apportata a posteriori dall'INAIL dipendeva da proprio errore di conteggio a fronte di corrette e tempestive comunicazioni dell'azienda: circostanza che non ricorre nel presente contenzioso in cui fuorviante ed interessata è stata la dichiarazione contenuta nella denuncia di esercizio (doc. 1 del fascicolo di primo grado INAIL) presentata da Mondo Coperture S.r.l. il 17 febbraio 2011, nella quale era indicato quale “Settore di attività presunto” quello Artigiano.

L'imputabilità a Mondo Coperture dell'errata classificazione – fermo il parallelismo con la classificazione INPS ex art. 49 della legge n. 88 / 1989 – risulta evidente sulla base degli elementi tutti indicati al precedente paragrafo 6, laddove si è posto in rilievo che gli elementi per il corretto diverso inquadramento erano ben noti al legale rappresentante sulla base della descrittiva dell'attività da lui stesso resa in sede ispettiva e con riferimento all'intero arco temporale della stessa, nonché evincibili dalla tipologia di interventi di montaggio di prefabbricati svolti in edilizia (e ad altri effetti dichiarati), di oggetto delle fatturazioni effettuate, di attrezzature impiegate e di localizzazione nei cantieri dei lavori: elementi tutti che gli Istituti previdenziali hanno potuto conoscere soltanto in esito ad accesso ispettivo.

Spese e CU

9 - All'integrale reiezione dell'appello consegue la condanna alle spese nei confronti degli Istituti previdenziali di cui al dispositivo, trattandosi di c.d. “doppia conforme”, giusta parametri per grado, attività (tre fasi) e valore (indeterminato) ex D.m. n. 55 / 2014 s.m.i., compensate le restanti.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso di cui all'art. 13, co. 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 / 2002.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, respinge l'appello proposto da Mondo Coperture S.r.l. avverso la sentenza in epigrafe.

Condanna Mondo Coperture S.r.l. alla refusione a favore di INPS ed INAIL delle spese del grado, che liquida, per compensi, per ciascuno, in euro 4'500,00, oltre accessorie come per legge, compensate le restanti.

Dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, co. 1-*quater*, D.P.R. n. 115 / 2002, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Bologna il 21.9.2023

Il Presidente est.

Dott. Carlo Coco



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi

[minuta depositata il 22.9.2023]